



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 21 maggio 2020

COVID: Pillole del decreto Rilancio 1 di 3

Il Decreto 19 maggio 2020, n. 34 in pillole 1/3.

Riepiloghiamo in breve alcuni dei provvedimenti disposti con il cosiddetto **decreto Rilancio**.

ART. 24 – IRAP

Per i soggetti con ricavi o compensi **fino a 250 milioni di euro**.

Non è dovuto il saldo IRAP relativo al 2019 (chi non ha versato gli acconti dovrà comunque sanare il debito).

Non è dovuto il versamento della prima rata, quindi il 40% dell'intero acconto dovuto per l'anno in corso; è stato per fortuna chiarito che **questo 40% rimane comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo**.

ART. 25 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Per i soggetti con ricavi o compensi **fino a 5 milioni di euro** esclusi i professionisti con o senza cassa di previdenza autonoma. **Che abbiano avuto una differenza in pejus di fatturato nel mese di aprile 2020, rispetto ad aprile 2019, superiore ad un terzo**, spetta un contributo a fondo perduto calcolato in percentuale su tale differenza, pari al:

20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a **€ 400.000**;

15% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a **€ 1.000.000**;

10% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni di euro**.

Vi è un contributo minimo pari a **mille euro** per le persone fisiche e a **duemila euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

ART. 28 – CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO

Per i soggetti imprese, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro nel periodo precedente **è stato istituito un credito d'imposta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo**

d'imposta precedente nella misura del 60% del canone di locazione, leasing, concessione ad uso non abitativo per ciascuno dei mesi **di marzo, aprile e maggio commisurato all'importo versato nel 2020.**

Nel caso di contratti a prestazioni complesse, tale credito è **fissato nella misura del 30%.**

Alle strutture alberghiere il credito di imposta spetta a prescindere dal volume di affari.

ART. 29 – RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE

Mediante la norma, che riguarda **un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020** ed ha carattere transitorio e urgente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici con riferimento alle voci **trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema** nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

ART. 40 – MICRO PMI TITOLARI DI STAZIONI DI SERVIZIO LUNGO LE AUTOSTRADE

Alle aziende attive e in regola con il versamento dei contributi **al 1° marzo 2020**, può essere riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali (*INAIL esclusa*) **dovuti per i dipendenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.** Il contributo non è riconosciuto nel caso di gestione diretta delle compagnie petrolifere.

ART. 42 – FONDO PER IL TRAFERIMENTO TECNOLOGICO

Le finalità del Fondo sono quelle di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti innovativi e spin-off. Il MISE, potrà intervenire attraverso la partecipazione indiretta al capitale di rischio e/o di debito avvalendosi della nuova creatura **ENEA TECH.**

ART. 43 – FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Istituito ulteriore fondo al MISE finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

ART. 44 – INCREMENTO FONDO AUTOVEICOLI BASSA EMISSIONE CO2 G/KM

Incrementato di 100 milioni di euro per il 2020 il Fondo.

ART. 51 – PROROGA TERMINI ESECUZIONE PROCEDURE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

I termini aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi, così come per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.

ARTT. 54/61- AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI, DI GARANZIE SU PRESTITI, DI TASSI D'INTERESSE AGEVOLATI, PER LA RICERCA E SVILUPPO, PER INVESTIMENTI, PER LA PRODUZIONE, SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO SALARI

Regioni, Province autonome, enti territoriali, Camere di Commercio **possono** adottare misure di aiuto **a valere sulle proprie risorse** che possono essere erogate nei modi indicati in rubrica.

Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e il valore nominale di tali misure deve rimanere sotto il massimale di:

- 800.000 euro per impresa;
- 120.000 euro per ogni impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 100.000 euro per ogni impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Ogni articolo prevede particolarità.

ART. 66 - MODIFICHE ALL'ART. 16 DEL DL 18/2020

Anche le mascherine sono considerate per i lavoratori del settore e i volontari quali Dispositivi di Protezione Individuale

ART. 67 - INCFEMENTO FONDO TERZO SETTORE

Al fine di sostenere le attività delle ODV, delle APS e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali incrementato di 100 milioni di euro la dotazione dell'apposito fondo.

ART. 68/70 - MODIFICHE IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE, ASSEGNO SOCIALE E CASSA IN DEROGA

Il periodo previsto inizialmente in nove settimane è **rafforzato con ulteriori 5 settimane per tempistiche dal 23 febbraio al 31 agosto 2020**. Riconosciuto eventuale periodo di massimo **quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020**. Per i periodi successivi alle nove settimane ci si potrà rivolgere direttamente all'INPS senza passare per la regione competente

ART. 72 - SPECIFICI CONGEDI PER DIPENDENTI

I genitori di figli fino a 12 anni possono usufruire di **un congedo al 50%** della retribuzione la cui durata è stata elevata dal fino a 30 giorni usufruibili fino al 31 luglio.

L'alternativo *bonus baby sitting* elevato da 600 a 1200 euro.

Per i lavoratori pubblici il bonus previsto in 1.000 euro è stato innalzato a 2.000 euro.

ART. 73 - PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104

Ulteriori 12 giornate di permesso retribuito nei mesi di maggio e giugno 2020 per legge 104/1992.

ART. 75 - DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITA'

Generalmente vige un divieto di cumulo tra le diverse indennità ad esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

ART. 76 – NASPI DIS-COLL REDDITO DI CITTADINANZA

Le misure di condizionalità di alcuni istituti sono sospese, la **durata è stata elevata da due a quattro mesi**.

ART. 78 – REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Per quanto riguarda il **reddito di ultima istanza**, l'indennità di **600 euro** riconosciuta per il mese di marzo è estesa **anche per i mesi di aprile e maggio 2020** per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

ART. 80 – LICENZIAMENTO COLLETTIVO E PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso è stato **portato a 5 mesi (dal 17 marzo 2020)**.

ART. 81 – DURC E ALTRI CERTIFICATI E PERMESSI

Tutti i certificati permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano validità per i 90 giorni successivi allo stato di emergenza.

In buona sostanza, attualmente **fino al 29 ottobre 2020**. L'eccezione è rappresentata dal **DURC (Documenti Unico di Regolarità Contributiva)** la cui validità è estesa **solo fino al 15 giugno 2020**.

ART. 82 – REDDITO DI EMERGENZA

Il cosiddetto REM è erogato in due tranches da 400 euro ciascuna ai nuclei familiari **in condizioni di necessità economica**.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari **in possesso cumulativamente**, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il Rem **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità del DL 18/2020.

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA'

Ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno già beneficiato per il **mese di marzo dell'indennità di 600 euro è estesa pari indennità per il mese di aprile.**

ART. 84 – PROROGA DI INDENNITA'

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito **una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020**, rispetto al reddito secondo bimestre 2019 è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a euro 1.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute, comprese le quote di ammortamento.

